



Circolare n. 59

Oggetto: Green pass e obblighi sul luogo di lavoro

Il green pass è una certificazione (digitale o cartacea) che attesta una delle seguenti condizioni:

- 1) Aver fatto la vaccinazione anti Covid-19 (sia la prima dose che il completamento del ciclo vaccinale);
- 2) Essere negativi al test molecolare (validità 72 ore) o antigenico rapido (validità 48 ore);
- 3) Essere guariti dal Covid-19 negli ultimi 6 mesi.

Dal **06/08/2021** è obbligatorio per:

- Partecipare a feste, cerimonie civili e religiose, accedere a Rsa o altre strutture;
- Spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati come “zona rossa” o “zona arancione”;
- Usufruire di servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- Partecipare a spettacoli o eventi sportivi;
- Per l’ingresso in musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione; attività di sale gioco e scommesse, sale bingo e casinò;
- Per partecipare a concorsi pubblici.

Dal **01/09/2021** è obbligatorio anche per:

- Il personale scolastico e universitario e gli studenti che dovranno esibire la certificazione verde Covid-19;
- L’accesso e utilizzo di mezzi di trasporto aereo, navi, treni e autobus.

Dal **15/10/2021** il GP sarà necessario anche nei seguenti casi:

- Per il personale della PA, di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale;
- Per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice;
- Il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari,
- Coloro che svolgono attività lavorativa nel settore privato.

L’obbligo è valido fino al 31/12/2021, data in cui termina lo stato di emergenza.



La Certificazione Verde nell'ambito del lavoro privato

A chi si applica

Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato a qualsiasi titolo (lavoratori dipendenti, tirocinanti, borse di studio, lavoratori in appalto, volontari, lavoratori autonomi, collaboratori, ...).

Quando deve essere effettuato il controllo

Il possesso e l'esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro. Il controllo può essere effettuato anche con la modalità "a campione".

Soggetti che effettuano il controllo

L'obbligo di verifica della validità del Green Pass è posto in capo al datore di lavoro, che deve assicurare il rispetto delle prescrizioni.

La normativa vigente prevede che, entro il 15 ottobre, i datori di lavoro debbano:

- 1) Definire le modalità per l'organizzazione delle verifiche;
- 2) Prevedere che i controlli vengano effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione;
- 3) Individuare i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni e attribuirgli formalmente l'incarico.

Nonostante non siano previsti specifici obblighi di formazione ed informazione, né di condivisione a livello sindacale, non è vietato che tali operazioni e modalità vengano espressamente inserite nel Protocollo aziendale di sicurezza anti-Covid19.

Come avviene il controllo

Il controllo deve avvenire preferibilmente all'ingresso. La prescrizione non è obbligatoria, tuttavia, appare la modalità più rispondente alle finalità che stanno alla base dell'obbligo di possesso del Green pass.

Il datore di lavoro può prevedere che la verifica del codice a barre bidimensionale sia integrato con quelli già in uso per la rilevazione degli accessi/presenze. Tale metodologia è consentita se il controllo della certificazione avviene con le modalità previste dalla legge.

In merito alla modalità di esecuzione dei controlli "a campione" vale la pena ricordare che la stessa non sembra integrare un metodo coerente con l'obbligo di possedere il Green pass, né con l'intento di prevenzione e contenimento della diffusione del virus all'interno dei luoghi di lavoro.



Inoltre, tale modalità di controllo, ci pone di fronte ad un diverso apparato sanzionatorio. Il lavoratore che accede ai luoghi di lavoro senza certificazione è passibile della sanzione disciplinare del licenziamento. Se, diversamente, il controllo avviene all'atto di accesso nei luoghi di lavoro, il lavoratore senza certificazione è considerato assente ingiustificato con relativa sospensione della retribuzione.

Divieto raccolta dati

L'articolo 13, c. 5, DPR 17 giugno 2021 pone il divieto di raccogliere i dati dell'intestatario del green pass. La verifica deve essere effettuata quotidianamente e non è possibile raccogliere l'elenco dei lavoratori in possesso di green pass e la scadenza dello stesso.

Sul punto, il vademecum di Confindustria riporta quanto segue: "Il trattamento si concretizza nella consultazione/presa visione delle citate informazioni (analoga alla presa visione della temperatura) e non è consentita, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario della certificazione in qualunque forma. Pertanto, ai fini dell'organizzazione dei controlli, non è possibile acquisire dal lavoratore, né preventivamente, né ex post, la certificazione in corso di validità ovvero dichiarazioni in ordine alla tipologia e alla scadenza della stessa. Sulla questione, si è di recente espresso anche il Garante privacy che, con riferimento all'utilizzo del green pass nelle palestre, ha evidenziato come l'acquisizione di copia della certificazione verde e la registrazione della relativa scadenza, sebbene volte ad agevolare lo svolgimento dei controlli, frustr[ino] gli obiettivi di bilanciamento tra privacy, tutela della salute e riapertura del Paese che si sono perseguiti con il Green Pass giacché mett[ono] in circolazione una quantità di dati personali superiori a quelli necessari e, soprattutto, ne determina[no] la raccolta e la moltiplicazione in una serie di banche dati diversamente sicure. Inoltre, nel suo utilizzo normale e legale il Green Pass è neutro rispetto alle circostanze che ne hanno determinato l'emissione. Pertanto, sebbene finalizzata ad agevolare i controlli – sia per gestori, che per i clienti – la condotta viola la normativa di riferimento. Tuttavia, in un'ottica organizzativa, non solo delle verifiche dei green pass, ma più in generale dell'attività di impresa (es. gestione turni, trasferte, sostituzioni) e, comunque, nell'ambito delle procedure che il datore di lavoro dovrà definire per disciplinare le modalità di svolgimento dei controlli, sembrerebbe consentito al datore di lavoro di richiedere al lavoratore di comunicare preventivamente, con riferimento a uno specifico periodo di interesse (es. settimana/mensilità presa in considerazione per l'organizzazione ordinaria dei turni ovvero di una specifica trasferta), se non sarà in possesso della certificazione richiesta per l'accesso ai luoghi di lavoro. Tale richiesta sembrerebbe compatibile con l'impianto della nuova norma che, infatti, al comma 6 prevede tra i presupposti per l'assenza ingiustificata la comunicazione da parte del lavoratore di non essere in possesso di un green pass (ovvero di una certificazione di esenzione)."

Adozione dei provvedimenti

In caso di assenza del green pass il lavoratore è considerato assente ingiustificato per espressa previsione normativa.

Mentre, per quanto riguarda la sospensione – nei casi ove prevista – è rimessa la facoltà di procedere al datore di lavoro.



Comunicazioni ai dipendenti

Per quanto riguarda le comunicazioni ai dipendenti, la sospensione (nei casi previsti) deve sempre essere comunicata in forma scritta.

È, comunque, consigliabile comunicare in forma scritta anche l'assenza ingiustificata.

Sostituzione dei dipendenti assenti

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili una sola volta, e non oltre il 31/12/2021.

Esenzioni

Come previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del DL 127/2021, sono esclusi dall'obbligo di certificazione verde i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

A tal proposito, la Circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021 fissa gli elementi che devono essere contenuti nella certificazione di esenzione:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome e data di nascita),
- la dicitura soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
- la data di fine validità della certificazione,
- i dati relativi al Servizio vaccinale dell'Azienda ed Enti del Servizio Sanitario regionale,
- il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale),
- il numero di iscrizione all'ordine o il codice fiscale del medico certificatore.

Le sanzioni

Il decreto prevede che il personale ha l'obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31/12/2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l'obbligo di Green Pass. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata.

Il datore di lavoro – pubblico e privato – deve verificare il possesso del green pass. Entro il 15 ottobre 2021 dovranno definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della



certificazione da parte dei soggetti che accedono ai luoghi di lavoro, anche a campione, prevedendo prioritariamente che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso.

La verifica deve avvenire con le modalità previste dall'articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021 e cioè attraverso la lettura del codice a barre bidimensionale con l'utilizzo dell'applicazione VerificaC19 che consente esclusivamente il controllo dell'autenticità, della validità e dell'integrità della certificazione, nonché di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

I datori di lavoro inadempienti sui controlli e che non hanno predisposto le modalità di verifica rischiano una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Tamponi calmierati

Il decreto prevede l'obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d'intesa siglato dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, d'intesa con il Ministro della salute. L'obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.

Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.

Revisione misure di distanziamento

Entro il 30 settembre, in ragione dell'estensione dell'obbligo di Green Pass e dell'andamento della campagna vaccinale, il Cts esprime un parere relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica all'adozione dei successivi provvedimenti.

FAQ

Quando scade il green pass?	La certificazione verde, qualora emessa al termine del ciclo vaccinale, ha validità 12 mesi.
Il green pass va chiesto anche al tirocinante?	Sì, l'accesso ai locali aziendali è subordinato al possesso del green pass per lo svolgimento di attività lavorativa o formativa, a qualsiasi titolo.
All'interno della mia azienda sono presenti anche lavoratori di un'impresa che svolge lavori in appalto. Come mi devo comportare?	Il controllo del possesso del green pass deve essere effettuato per tutti i soggetti che accedono nei locali aziendali. La verifica può essere fatta sia da un soggetto nominato dall'azienda committente che dal datore di lavoro dei lavoratori in appalto.
Come avviene la verifica del green pass da parte del datore di lavoro?	Il green pass (sia cartaceo che digitale) ha un codice a barre bidimensionale (QR code) che identifica il codice univoco alfanumerico. La verifica dovrà essere fatta tramite l'applicazione



	<p>“VerificaC19”, che può essere utilizzata anche in modalità offline.</p> <p>L’interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un documento di identità in corso di validità, per verificare la corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli del green pass.</p> <p>L’attività non dovrà comportare – in nessun caso – la raccolta dei dati dell’intestatario.</p>
Chi deve effettuare la verifica del green pass dei lavoratori?	La verifica va effettuata dal datore di lavoro o da un suo delegato (con nomina formale). In caso di accesso, nei locali aziendali, da parte di altri lavoratori per attività in appalto, il controllo potrà avvenire da parte dell’azienda committente o direttamente dall’impresa appaltatrice.
Quali sono i soggetti esenti dalla presentazione del green pass?	I soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri previsti dalla circolare n. 35309 del 04/08/2021 del Ministero della salute.
In caso di accesso alla mensa aziendale è necessario esibire il green pass?	Sì, anche per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere alla mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di green pass valido, analogamente a quanto accade nei ristoranti. <p>Il controllo deve essere effettuato dal soggetto che eroga il servizio: coincide con il lavoro se questi eroga direttamente il servizio; dalla società che eroga il servizio, se il datore di lavoro è estraneo al servizio mensa.</p>
I privati potranno avere piattaforme per i controlli analoghe a quelle della scuola e del pubblico impiego?	Al momento non sono previste piattaforme analoghe; se ne potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto di vista tecnico ed eventualmente modificare il DPCM che disciplina le modalità di verifica.
Chi controlla il libero professionista? E il titolare di un'azienda che opera al suo interno?	Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021. Il titolare dell’azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda.
Il datore di lavoro della colf o della badante è tenuto a verificare che la dipendente abbia il green pass?	Sì.
Chi lavora sempre in smart working deve avere il green pass?	No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo



	di green pass.
Visto l'obbligo del green pass, nelle aziende si potrà derogare alla regola del metro di distanziamento?	No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti.
Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass?	No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021.

Aggiornamenti

Ai seguenti link è possibile consultare le risposte del Governo alle Faq:

<https://www.dgc.gov.it/web/faq.html>;

<https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#>.

Lo studio resta a disposizione per chiarimenti o integrazioni,

Studio Nicco

Allegati:

- Incarico ad effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19.